

CITTA' DI SOVERATO

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**** **** **** **** **** ****

N.116/GM

ORIGINALE
Del 13/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 15, DEL D.LGS 75/2017 .

In data 13/05/2019 convocata da Sindaco alle ore 17:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	ALECCI	Ernesto F.sco	SI	
2	MATACERA	Pietro	SI	
3	FAZZARI	Rosaria	SI	
4	PEZZANITI	Rosalia	SI	
5	VACCA	Daniele	SI	

Assiste alla seduta in qualità di verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa Michela DE FRANCESCO

Presiede nella qualità di Sindaco Dott. Ernesto Francesco ALECCI

PREMESSO CHE:

-Con l'entrata in vigore dell'art. 22, comma 15, del D.lgs n. 75/2017 (Decreto Madia) viene nuovamente prevista la possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale di ruolo, seppur per il solo triennio 2018/2020, come avveniva nel regime normativo antecedente il 2009, con lo scopo di valorizzare e premiare le professionalità interne dei dipendenti della P.A., pur imponendo diversi vincoli oggettivi, finanziari e soggettivi (titolo di studio utile per l'accesso dall'esterno, tetto del 20%, erosione capacità assunzionale, riduzione posti destinabili al personale interno), nella considerazione che la norma in parola presenta carattere derogatorio rispetto al principio generale di accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso pubblico;

-Con propria precedente deliberazione n.73 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, è stata prevista la possibilità di attivare la progressione verticale nei limiti e nei termini dettati dalla normativa sopra citata e, per tale ragione, si reputa opportuno dotarsi di uno strumento regolamentare per la disciplina delle valutazioni selettive indicate negli ultimi due periodi del comma 15 del citato art. 22

- Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti;
L'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore;

Da quanto sopra si evince che la selezione debba avvenire per prove e per titoli e che, quindi bisogna regolamentare le prove da sostenere e la valutazione dei titoli di merito, per l'effettuazione delle progressioni tra le diverse categorie professionali

Visto il Regolamento per le progressioni verticali di cui al succitato art. 22, comma 15, del D.lgs n. 75/2017 (Decreto Madia) predisposto dal segretario comunale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione.

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Tuel;

Dato atto che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile atteso che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il TUEL;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 73 del 28/03/2019;

Visto il Dlgs. n. 75/2017 art. 22;

Visto il CCNLL del 31.03.1999;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute ed approvate:

1.Di approvare il "Regolamento per le progressioni verticali di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n.75/2017", allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente sotto la lettera "A", che si compone di n. 9 articoli.

2 Dichiarare, con separata votazione unanimemente favorevole, la presente immediatamente esecutiva ex art. 234, comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di colmare l'assenza di specifiche norme regolamentari in materia.

ALLEGATO "A" alla Del. di G.C.n.116 del 13/05/2019**REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DI CUI ALL'ART.22 , COMMA 15, DEL D.LGS: n.175/2017****Art.1) Progressioni verticali di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n.175/2017**

Ai sensi del D.Lgs. n.175/2017, art.22 comma 15, e tenuto conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A del nuovo Ordinamento Professionale del 31.03.1999, ..
“ Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.

Art.2 Oggetto e caratteristiche della procedura della progressione verticale

1. L'articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017 disciplina l'istituto delle progressioni verticali che trova applicazione, a cogenza della citata norma, soltanto ed unicamente per il periodo temporale del triennio 2018-2020.

2. Durante il triennio sopracitato tale istituto convive con la previsione contenuta nell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, il quale regola “a regime”(cioè a tempo indeterminato) le progressioni “di carriera” e quindi permane anche dopo il venir meno dell'istituto delle progressioni verticali di cui al comma precedente.

3. La suddetta procedura ha le seguenti caratteristiche :

•facoltà:

è in facoltà dell'Amministrazione Comunale in sede di programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane attivare le particolari progressioni verticali.

•spazi assunzionali

:le progressioni verticali consentite dal d.lgs 75/2017 consumano gli spazi assunzionali nel senso che laddove si eserciti la facoltà consentita dalla norma, l'assunzione del dipendente interno erode il budget assunzionale di quel particolare anno, posto che:

a)la progressione verticale incide sul tetto della spesa del personale solo per l'eventuale differenziale della spesa tra la collocazione del dipendente nella categoria superiore rispetto a quella inferiore (lo stesso vale per la quantificazione delle risorse del fondo per la contrattazione decentrata)

b)- la progressione verticale vale come un'assunzione vera e propria, talché consuma integralmente per il valore iniziale della categoria detto spazio e non solo per il delta tra categoria di appartenenza e categoria di destinazione;

- procedure selettive riservate:
a differenza delle progressioni di carriera “ordinarie”, di cui all’articolo 52, comma 1-bis, l’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017 non prevede la riserva di posti in concorsi pubblici, ma procedure selettive interamente riservate ai dipendenti interni, come nel precedente regime normativo.

- titolo di studio :
per accedere alla categoria superiore mediante la progressione verticale, i dipendenti interni dovranno disporre del titolo di studio utile per l’accesso dall’esterno. A titolo di esempio un dipendente di categoria C non potrà accedere alla categoria D se privo di laurea.

- personale di ruolo:
la riserva è rivolta solo a personale “di ruolo”, il quale conduce con il Comune un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

- tetto alle progressioni:
il numero di posti per le procedure selettive riservate “ non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”.

Per cui

a)-il limite del 20% non riguarda i singoli concorsi, piuttosto è riferito al piano dei fabbisogni, che deve indicare in quale area o categoria potranno concentrarsi le progressioni verticali, per non più di un quinto del totale delle assunzioni;

b)-il 20% è da commisurare alle “teste” da assumere e non alla spesa per le assunzioni ;

- connessione con le progressioni verticali “ordinarie”:
quantunque le procedure previste dall’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 e dall’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017 sono autonome ed indipendenti, pur tuttavia tra esse intercorre una connessione finanziaria, in quanto il d.lgs75/2017 costituisce il vincolo secondo il quale l’attivazione delle selezioni riservate impone di ridurre la percentuale di riserva di posti a personale interno, nel caso in cui l’amministrazione indica concorsi pubblici e si avvalga della previsione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, secondo la superiore percentuale.

- contenuti della selezione:
le norme transitorie descrivono anche i contenuti della selezione, la quale deve contemplare prove per “accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti”.

- effetti della valutazione:
La selezione avverrà anche per titoli, talché “la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.

Art.3 Condizioni e termini della procedura

1. Per personale interno o dipendente si intende esclusivamente il personale assunto dal Comune di Soverato a tempo indeterminato, destinatario dei C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti Locali, escluso qualsiasi rapporto di lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura e comunque costituito a titolo precario o occasionale o con qualsiasi altra modalità prevista da specifiche disposizioni di legge.
2. La procedura selettiva della progressione verticale è rivolta al personale interno appartenente alla categoria immediatamente inferiore e in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, con un'anzianità minima di 12 mesi nella categoria immediatamente inferiore se appartenente alla stessa area di attività del posto messo a concorso, o con un'anzianità minima raddoppiata nella categoria immediatamente inferiore se appartenente ad altra area di attività.
3. Per le assunzioni che richiedono quale requisito il solo assolvimento della scuola dell'obbligo si intende:
 - licenza di Scuola Media Inferiore;
 - oppure licenza Scuola Elementare per i nati prima del 31/12/1951 e per quanti hanno conseguito detta licenza in data anteriore al 14/02/1963;
 - oppure certificazione dell'osservanza di almeno 8 anni delle norme sull'obbligo scolastico al compimento del 15° anno di età.
4. La procedura di progressione verticale ha luogo ai sensi del decreto Madia attraverso concorsi interamente riservati al personale interno entro i termini, le condizioni e le modalità stabiliti dalla legge, nonché i vincoli, all'uopo fissati da quest'ultima.
5. Le norme transitorie del Dlgs n.75/2017, costituenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento, giacchè ne detta i principi e criteri, descrivono anche i contenuti della selezione, talché specifica che essa debba contemplare prove (che possono essere scritte ed orali oppure solo prova orale) per «accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti », oltre alla valutazione dei titoli, che a questo scopo
«la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore».

Art.4 Requisiti per la partecipazione alle selezioni interne

1. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti in servizio appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto di selezione e in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo le indicazioni dell'avviso di selezione, con un'anzianità minima di 12 mesi nella categoria immediatamente inferiore se appartenente alla stessa area di attività del posto messo a concorso, o con un'anzianità minima raddoppiata nella categoria immediatamente inferiore se appartenente ad altra area di attività.
2. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno sono i seguenti:
 - *categoria B* : licenza di scuola media inferiore (o titoli di cui al precedente art.3 , comma 3) e qualifiche professionali se richieste;
 - *categoria C*: diploma di scuola secondaria superiore;
 - *categoria D*: diploma di laurea triennale o diploma di laurea magistrale ed eventuale abilitazione professionale , se richiesta;

Art. 5 elementi di valutazione delle selezioni

In conformità al disposto di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n.175/2017:costituiscono elementi di valutazione:

- a) titoli di servizio: in particolare saranno valutati i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività svolta, soprattutto in termini di maggiore efficienza dei processi ed i titoli di servizio prestati alle dipendenze delle PP.AA;
- b) curriculum professionale: formeranno oggetto di valutazione i titoli culturali e professionali (formazione, aggiornamento, pubblicazioni e titoli di studio e scientifici) e la valutazione positiva della *performance* conseguita dal candidato per almeno tre anni negli ultimi cinque nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive anche per posti messi a concorso da altri enti, per lo stesso profilo professionale.

Art.6 Prove selettive

1. Oltre alla valutazione degli elementi di cui all'articolo precedente, nelle selezioni interne sono effettuate prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti distinte , per categoria, come segue:

- *Categoria B*: prova pratica (svolgimento di una prova pratica , anche mediante test o quiz a risposta multipla e o libera, o sperimentazione lavorativa i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi) e colloquio per i profili specialistici che richiedono l'accertamento della idoneità professionale;
- *Categoria C*: prova teorico- pratica o psico -attitudinale (svolgimento di una prova teorico-pratica attitudinale, anche mediante test o quiz a risposta multipla e/o libera, o sperimentazione lavorativa i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi) e colloquio (il cui contenuto sarà determinato con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi);
- *Categoria D* : prova teorico- pratica o psico-attitudinale (svolgimento di un elaborato e/o stesura di un provvedimento amministrativo; test o quiz a risposta multipla; analisi e/o soluzione di un caso; elaborazione di un programma o di un progetto;elaborati tecnici; illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali; altre prove di analogo contenuto inerenti la categoria e il profilo professionale del posto messo a selezione) e colloquio i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi.

Art. 7 Punteggio

Il bando di concorso dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla categoria superiore, l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- per il passaggio alla categoria B

- a) punteggio relativo ai titoli : massimo 30 punti;
- b) punteggio relativo alla prova pratica : massimo 30 punti;
- c) punteggio relativo al colloquio (solo per i profili specialistici che richiedono l'accertamento dell'idoneità professionale) : massimo 30 punti.

Le prove di cui alle lettere b) e c) s'intendono superate solo se il candidato ottenga un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30 in ciascuna prova.

L'ammissione al colloquio (richiesto solo per i profili specialistici che richiedono l'accertamento dell'idoneità professionale) avviene solo in caso di superamento della prova pratica .

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere a) e b) e , per i profili specialistici che richiedono l'accertamento dell'idoneità professionale, c). In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria A.

- **per il passaggio alla categoria C**

a) punteggio relativo ai titoli : massimo 30 punti;

b) punteggio relativo alla prova teorico- pratica o psico-attitudinale: massimo 30 punti;

c) punteggio relativo al colloquio : massimo 30 punti.

Le prove di cui alle lettere b) e C) s'intendono superate solo se il candidato ottenga un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30 in ciascuna prova.

L'ammissione al colloquio avviene solo in caso di superamento della prova pratica o psico-attitudinale.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere a) , b) e c) In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria B.

- **per il passaggio alla categoria D**

a) punteggio relativo ai titoli : massimo 30 punti;

b) punteggio relativo alla prova teorico-pratica o psico-attitudinale: massimo 30 punti;

c) punteggio relativo al colloquio : massimo 30 punti.

Le prove di cui alle lettere b) e c) s'intendono superate solo se il candidato ottenga un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30 in ciascuna prova.

L'ammissione al colloquio tendente ad accertare le capacità professionali nonché le potenzialità nell'esercizio delle attività di organizzazione, analisi, controllo e direzione dei servizi complessi, avviene solo in caso di superamento della prova pratica o psico-attitudinale.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere a) e b) e c)

In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione.

Titoli – punteggio

Il punteggio riservato ai titoli è di massimo 30 punti così suddiviso:

- **massimo punti 15 per titoli di servizio.** In particolare saranno valutati:

a) i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività svolta, soprattutto in termini di maggiore efficienza dei processi (MAX punti 5);

b) i titoli di servizio prestato alle dipendenze delle PP.AA. di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs. n.165/2001 (i titoli di servizio valutabili saranno esclusivamente quelli riguardanti i periodi di servizio eccedenti quello minimo richiesto per l'ammissione alla selezione. Si attribuiranno punti 1 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 10 punti).

- **massimo punti 15 per curriculum professionale.** In particolare saranno valutati:

a) titoli culturali e professionali, ovvero :

a.1) *formazione* (MAX 8 punti):

per posti di categoria D: punti 2 per diploma di laurea triennale voto di laurea fino a 100/110, punti 4 per voto di diploma di laurea triennale da 101 a 110 , punti 6 per voto di laurea magistrale fino a 100/110, punti 8 per voto di laurea magistrale da 101 a 110 *per posti di categoria C:* punti 3 per voto di diploma fino a 79/100 (vecchio diploma 36- 47 su 60), punti 5 per voto di diploma da 80 a 89 (48-53 su 60), punti 7 per voto di diploma da 90 a 99 (54-59 su 60), punti 8 per voto di diploma 100/100 (ovvero 60/60);

per posti di categoria B: punti 3 per diploma di scuola m.i. con votazione sufficiente (da 6/10) , punti 5 per diploma di scuola m.i. con votazione buono (7/10); punti 7 per diploma di scuola m.i. con votazione distinto (8/10); punti 8 per diploma di scuola m.i. con votazione ottimo (9-10/10).

a.2) *aggiornamento* (MAX punti 2) : corsi di formazione /aggiornamento professionale (punti 0,50 per ogni corso di formazione/aggiornamento attinente alla qualifica professionale della durata di almeno un giorno con rilascio attestato da parte di Ente riconosciuto);

a.3) *pubblicazioni e titoli di studio e scientifici* (MAX punti 2): le pubblicazioni sono valutate se vertono su argomenti aventi attinenza con il profilo professionale; nell'ambito dei titoli scientifici e di studio sono valutabili le abilitazioni all'esercizio professionale ed i titoli di perfezionamento conseguiti presso enti statali , regionali o legalmente riconosciuti.

b) *valutazione positiva della performance* conseguita dal candidato per almeno tre anni negli ultimi cinque nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive anche per posti messi a concorso da altri enti, per lo stesso profilo professionale (MAX punti 3).

Art. 8 Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice per ciascun concorso interno è composta da tre membri ed è nominata con atto del responsabile del Settore cui appartiene la competenza alla gestione del bando relativo.

Art.9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di giunta municipale che lo approva.

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la modifica di eventuali disposizioni interne in contrasto con lo stesso.

Successive disposizioni di legge ne modificano automaticamente le disposizioni in contrasto

Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.to Dott. Ernesto F.sco Alecci _____

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Michela De Francesco _____

<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Tecnica</u> Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio f.to Dott.ssa Michela De Francesco</p> <p>Soverato 13/05/2019</p>	<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Contabile</u></p> <p style="text-align: center;">ATTO NON DOVUTO</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione:
 - (x) viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **06/06/2019** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 - (x) è stata comunicata in data **06/06/2019** ai Sigg.ri Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - () è stata trasmessa al Prefetto di Catanzaro in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **06/06/2019**
- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco